

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5554

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SANNA, SERAFINI ANNA MARIA, BIANCHI BERETTA, FINOCCHIARO FIDELBO, GELLI, CALVANESE, FRANCESE, ORLANDI, MAMMONE, BEVILACQUA, PEDRAZZI CIPOLLA, COLOMBINI, BENEVELLI, MAINARDI FAVA, MONTANARI FORNARI, DIGNANI GRIMALDI, BERNASCONI, MASINI, TADDEI

Presentata il 20 marzo 1991

**Interventi nelle regioni meridionali per progetti integrati
di nuovo servizio sociale a favore dei minori**

ONOREVOLI COLLEGHI! — In tante regioni del Mezzogiorno è diventato di drammatica attualità il problema dell'abbandono, della vita di strada, del disagio per un numero sempre più grande di bambini e bambine, e di adolescenti. Essi pagano forse il prezzo più alto della crisi di civiltà di questa parte del Paese, del suo stato di sospensione della legalità.

Alcuni dati sono assai indicativi di questa condizione. La mortalità perinatale registra i valori più elevati, mediamente del 15 per mille, in Sicilia, in Calabria, in Campania, in Molise.

Su una popolazione infantile meridionale di 851.000 unità nella fascia di età da 0 a 3 anni, i bambini che hanno accesso all'asilo-nido sono 15.402 (l'1,8 per cento).

L'evasione dell'obbligo scolastico raggiunge percentuali elevatissime in molte aree meridionali, con punte del 30 per cento a Palermo e nell'area napoletana.

Da una indagine campionaria dell'ISTAT sulle famiglie e i loro comportamenti emerge che le forme di affidamento abituale dei bambini piccoli sono molteplici, ma che ben il 30,2 per cento di essi non è affidato ad alcun adulto. Questi bambini sono soli per gran parte del tempo della giornata o sono affidati a fratelli più grandi.

Secondo ricerche SVIMEZ, nel corso dei prossimi 15 anni la popolazione urbana aumenterà di 800.000 unità nel Mezzogiorno e si ridurrà di circa 670.000 unità nel centro-nord. I due terzi dell'aumento di popolazione nel sud si con-

centreranno nell'area metropolitana di Napoli.

Nel centro-nord le risorse locali e centrali potranno indirizzarsi verso incrementi qualitativi e verso la modernizzazione dell'attrezzatura urbana e dei servizi, nel Mezzogiorno a questi obiettivi si aggiungeranno quelli imposti dall'aumento di popolazione e perciò dalla domanda di servizi di base.

Da questi pur parziali dati emerge una indicazione: mancano progettualità e concrete politiche rivolte alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza nel sud.

Occorrono una strategia dell'attenzione e azioni convergenti da parte delle istituzioni, delle famiglie, del sistema socio-sanitario, della scuola, dell'associazionismo, delle forze sociali. Le politiche dovranno essere calibrate sui bisogni e le risorse adeguatamente indirizzate e finalizzate.

Ma occorrono soprattutto nuove politiche perché la crescita, la socializzazione, la realizzazione di sé di bambini e adolescenti non siano subordinate, come quasi sempre accade, alle esigenze del mondo degli adulti.

Il presente provvedimento non può, per l'esiguità delle risorse di cui dispone, perseguire in modo organico gli obiettivi dell'elevamento della qualità della vita e dell'organizzazione urbana nel Mezzogiorno, della diffusione e qualificazione dei servizi rivolti all'infanzia e all'adolescenza, della definizione di nuovi *standard* di servizi che abbiano efficacia e flessibilità organizzativa.

La proposta di legge si propone un obiettivo più modesto e tuttavia importante: quello di dare la possibilità ai comuni del Mezzogiorno di dare vita a progetti integrati di nuovo servizio sociale volti al superamento dell'abbandono e della vita di strada dei bambini, delle bambine, e degli adolescenti, al recupero della devianza minorile, in particolare di quella infraquattordicenne, come alternativa alla istituzionalizzazione.

Avranno titolo di priorità gli interventi nelle aree urbane e metropolitane che presentino un maggiore indice di abbandono, di devianza minorile, di evasione dell'obbligo scolastico. Un'apposita Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e composta da esperti delle problematiche dell'età evolutiva e dai rappresentanti delle regioni meridionali, valuterà i progetti, li ammetterà al finanziamento, ne controllerà l'attuazione. La proposta di legge garantisce la rapidità nella erogazione dei fondi e al tempo stesso consente un controllo e una verifica dei risultati delle iniziative che si propongono. Si ritiene che la durata degli interventi non debba essere inferiore ai tre anni, per garantirne la continuità e l'efficacia.

La copertura finanziaria del provvedimento avviene con riferimento all'accantonamento « interventi per la prevenzione del crimine nelle regioni meridionali a favore dei minori », previsto dalla legge finanziaria per il 1991.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Per gli anni 1991, 1992 e 1993 la Presidenza del Consiglio dei ministri finanzia, nel limite di lire 10 miliardi per ciascun anno, la realizzazione nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, di iniziative a livello locale, temporalmente limitate, consistenti nello svolgimento di progetti unitari integrati di nuovi servizi sociali, volti al superamento dell'abbandono e della vita di strada dei bambini, bambine e degli adolescenti e al recupero della devianza minorile, in particolare di quella infraquattordicenne, come alternativa alla istituzionalizzazione.

ART. 2.

1. I progetti di cui all'articolo 1 sono formulati dai comuni compresi nei territori citati al medesimo articolo secondo un modello predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in accordo con una Commissione costituita da esperti delle problematiche dell'età evolutiva e dai rappresentanti delle regioni meridionali.

2. La Commissione di cui al comma 1 esamina i progetti, ne stabilisce la congruità, li approva, li ammette al finanziamento, ne controlla la realizzazione.

3. La Commissione è tenuta a dare priorità ai progetti relativi agli interventi nelle aree urbane e metropolitane, che presentino un maggiore indice di abbandono, di devianza minorile, di evasione dell'obbligo scolastico.

4. La Commissione ammette il finanziamento dei progetti secondo una graduatoria formulata sulla base della loro

congruità rispetto alle priorità indicate nel comma 3.

ART. 3.

1. I progetti prevedono l'utilizzazione ottimale di tutti i luoghi sociali dei quartieri e delle città e particolarmente delle strutture scolastiche e, qualora non fossero già esistenti sul territorio, l'istituzione di nuovi servizi, in particolare:

a) la creazione di campi-gioco, laboratori, sedi di incontro, ludoteche;

b) la sperimentazione di interventi preventivi della devianza, particolarmente con la formazione e l'utilizzazione di nuovi operatori di quartiere e di strada.

2. I progetti devono in ogni caso indicare:

a) l'area dell'intervento, le modalità della sua attuazione e gli obiettivi che si intendono raggiungere;

b) la durata dell'intervento, che non dovrà comunque essere inferiore ai tre anni;

c) il numero e la qualificazione degli operatori da impegnare, nonché le eventuali attività formative;

d) l'onere finanziario complessivo connesso alla realizzazione dell'intervento.

ART. 4.

1. Per la realizzazione dei progetti di cui all'articolo 3 i comuni possono avvalersi, oltreché di proprio personale, dei gruppi e delle associazioni di volontariato presenti sul territorio.

ART. 5.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni compresi nei territori citati all'arti-

colo 1 deliberano sui progetti di cui al medesimo articolo.

2. Entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Commissione di cui all'articolo 2 avvia al finanziamento i progetti accolti.

ART. 6.

1. L'erogazione dei fondi al comune titolare avviene per il 50 per cento all'avvio dei progetti e per il restante 50 per cento in quote successive annuali previa verifica del loro stato di realizzazione.

2. Qualora i fondi erogati non siano spesi dal comune titolare del progetto entro sei mesi dall'erogazione, nei due mesi successivi la Commissione di cui all'articolo 2 li attribuisce a scalare ad un altro progetto della stessa regione che sia inserito nella graduatoria di cui al medesimo articolo.

ART. 7.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, si provvede mediante utilizzo dell'accantonamento « Fondo a sostegno della prevenzione del crimine nelle regioni meridionali a favore dei minori », iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1991.